

ALLEGATO C

**BOZZA DI CONTRATTO DI CONCESSIONE D'USO DEL BAR
SITO ALL'INTERNO DEL VHV ARENA DI BELLUNO**

In esecuzione della determina di aggiudicazione n. __ del __/__/____;
L'anno duemila ventiquattro, addì, del mese di giugno, presso la
sede di Sportivamente Belluno S.r.l. SSD in Via Dei Dendrofori 4/6

TRA

La SPORTIVAMENTE BELLUNO S.R.L. SSD Codice Fiscale/ Partita Iva:
01098730250 con sede in Via Dei Dendrofori n°4/6, 32100 – Belluno (BL),
nella persona del Amministratore Unico Sig. _____ nato a _____ () il
__/__/____, il quale agisce in nome e per conto e nell'esclusivo interesse
della Sportivamente Belluno s.r.l. SSD

E

Il/La Sig./Sig.ra _____ nato/a a..... (.....) il...,
residente a _____ in Via _____, C.F _____ il
quale dichiara di agire in qualità di legale rappresentante, nel nome e per
conto della ditta _____ con sede legale a _____ Via
_____ n. __ P.IVA _____;

con la rinuncia consensuale all'assistenza di testimoni

PREMESSO

- che con determina n. _____ del __/__/____, esecutiva ai sensi di legge, si disponeva l'affidamento in locazione ad uso commerciale del locale sito all'interno dell'impianto sportivo "VHV ARENA" in via Dei Dendrofori 4/6 a Belluno nelle forme di locazione

commerciale, a scopo specifico, per esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, e precisamente un locale di vendita per il consumo sul posto – bar;

- che con determinazione n. ____ del __/__/____ il Direttore Generale Dott. Enrico Fant disponeva di attivare la procedura di selezione pubblica per l'affidamento di cui al precedente punto, secondo le modalità ivi stabilite;
- che con determinazione n. del/2024 si provvedeva a disporre, in esito ai risultati della procedura ad evidenza pubblica, come supportata dalle valutazioni espresse dalla apposita Commissione, l'aggiudicazione della locazione in parola a favore di come sopra identificato/a a far tempo dalla data di effettiva stipula del contratto di locazione contro il canone annuale pari a euro

DATO ATTO

- che la gestione della struttura sarà attivata dalla data odierna e che quindi il canone di locazione annuale ordinariamente stabilito, decorre anch'esso dalla data odierna;
- che la ditta ha ottemperato all'obbligo del versamento della cauzione definitiva di Euro e che non vi sono elementi ostativi alla stipula del contratto;
- che la stipula del presente atto consente alla ditta di avere in uso ed in disponibilità il locale indicato nel contratto alle condizioni di seguito stabilite;
- che l'inizio dell'esercizio dell'attività di vendita al pubblico è subordinato all'ottemperanza di tutti gli obblighi previsti dalla legge o dai regolamenti comunali che saranno assolti a cura del Conduttore;

subentrante abbia partecipato alla gestione (in qualità di socio o dipendente) per un periodo continuativo di almeno un anno; subentro al legale rappresentante di un soggetto già facente parte della società da almeno un anno e comunque non prima di un anno dalla data di inizio della locazione.

ART. 15 – REVOCA DEL CONTRATTO

Il contratto potrà essere sempre revocato con provvedimento motivato da parte di Sportivamente Belluno S.r.l. SSD, fatte salve le cause di forza maggiore, per:

- a) motivi di pubblico interesse;
- b) mancata realizzazione delle opere individuate nell'allegato F dell'avviso pubblico di locazione dell'immobile;
- c) omessa manutenzione, degrado o uso improprio dei locali;
- d) mancato pagamento, anche parziale, entro i termini e con le modalità previste, delle somme dovute;
- e) perdita dei requisiti richiesti e fallimento del gestore;
- f) cessione, senza il consenso di Sportivamente Belluno S.r.l. SSD, nei soli casi ammessi, degli obblighi relativi al contratto;
- g) arbitrario abbandono, da parte del gestore, dei servizi oggetto del contratto;
- h) provvedimenti emessi dal Sindaco, ai sensi dell'art. 54 del TUEL, a carico del Conduttore per motivi di sicurezza urbana;
- i) violazione reiterata degli obblighi contrattuali;
- j) inadempimenti gravi valutati dall'amministrazione comunale.

La revoca per le cause sopra elencate verrà disposta, a seguito di contraddittorio con l'aggiudicatario, attraverso preavviso di almeno 30

(trenta) giorni da comunicarsi a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o Posta Elettronica Certificata, senza che per tale fatto il Condattoore possa pretendere alcun compenso.

Costituiscono motivo di recesso dal contratto da parte di Sportivamente Belluno S.r.l. SSD, ai sensi del Codice Civile art. 1373:

- l'apertura di una procedura concorsuale fallimentare a carico del Condattoore;
- la messa in liquidazione o la cessione dell'attività del Condattoore (ad eccezione dei casi ammessi dall'Avviso pubblico);
- la mancata osservanza della disciplina in materia di sub locazione e di personale dipendente;
- l'inosservanza delle norme di legge relative alla personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi.

La risoluzione in tali casi opera di diritto, qualora Sportivamente Belluno S.r.l. SSD comunichi per iscritto con raccomandata A.R. o con PEC al Condattoore di volersi avvalere della clausola risolutiva ex art. 1456 del Codice Civile. Il contratto potrà inoltre essere risolto in tutti gli altri casi in cui vi sia un inadempimento di non scarsa rilevanza ai sensi dell'art. 1455 del Codice Civile. La revoca del contratto comporta la ripresa in possessoda parte di Sportivamente Belluno S.r.l. SSD dei locali e pertanto il Condattoore dovrà ripristinare lo stato dei locali. Nessun rimborso o indennizzo a qualsiasi titolo può essere vantato dal Condattoore. Sportivamente Belluno S.r.l. SSD ha la facoltà di esperire ogni azione per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito e delle maggiori spese sostenute in conseguenza della revoca del contratto.

ART. 17 - INADEMPIMENTI E PENALITÀ